



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **323**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura), articolo 46 (Agevolazioni per le produzioni vegetali): modificazioni alle proprie deliberazioni n. 3046 e 3047 del 30 dicembre 2011 e approvazione dei relativi testi coordinati.

Il giorno **22 Febbraio 2013** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE **ALBERTO PACHER**

Presenti: ASSESSORI **MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti: **LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
FRANCO PANIZZA**

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

- Vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 s.m.i., recante norme per il “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” e in seguito denominata L.P. 4/2003.
- Vista la propria deliberazione n. 3046 del 30 dicembre 2011 avente per oggetto: “Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull’agricoltura), art. 3: ulteriori criteri e modalità per l’attuazione delle iniziative previste dall’art. 46, comma 1 (Rinnovo frutteti) e apertura dei termini per la presentazione di nuove domande.”;
- Vista la propria deliberazione n. 3047 del 30 dicembre 2011 avente per oggetto: Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull’agricoltura), art. 3: ulteriori criteri e modalità per l’attuazione delle iniziative previste dall’art. 46, comma 3 (Rinnovo frutteti tramite cooperative) e apertura dei termini per la presentazione di nuove domande.”;
- Ritenuto opportuno modificare i sopra indicati criteri inserendo alcune specificazioni relative all’impianto di meleti e prevedendo un contributo pari al 50% per i reimpianti conseguenti all’estirpazione di piante con età inferiore ai 25 anni affette dalla fitoplasmosi denominata *Apple proliferation* (scopazzi del melo) e per i rinnovi ed i nuovi impianti di frutteto coltivato con metodo biologico;
- Ritenuto di applicare le modifiche alle domande di contributo per rinnovi e nuovi impianti di frutteti presentate dai soggetti beneficiari a partire dal 1 gennaio 2013;
- Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento al riparto delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli 500550 e 500600 dello stato di previsione della spesa per gli anni a partire dal 2013,
- Visti i pareri dei servizi di staff,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4;
- visti gli atti citati nella premessa;
- all’unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di modificare i criteri attuativi dell’articolo 46, comma 1 della l.p. 4/2003 approvati con la propria deliberazione n. 3046 del 30 dicembre 2011 come segue:

- a) al Punto 4 (Criteri di ammissibilità per gli impianti di melo), lettera a), dopo le parole “Golden delicious” è inserito il segno “(*)”
- b) al Punto 4 (Criteri di ammissibilità per gli impianti di melo), lettera a), dopo il trattino con la parola: “Gala” è inserito un ulteriore trattino con le parole: “Granny Smith”;
- c) al Punto 4 (Criteri di ammissibilità per gli impianti di melo), lettera a) viene inserita la seguente nota con l’asterisco, contenente un “Ulteriore criterio riguardante la varietà Golden delicious: Sotto i 600 metri s.l.m. la Golden delicious è inammissibile. Si deroga per le aziende con una superficie investita a Golden pari o inferiore al 25% della superficie frutticola aziendale”;
- d) Al Punto 5 (Criteri di ammissibilità), lettera c), dopo le parole: “danneggiati da calamità atmosferiche” deve essere inserito il seguente periodo: “nonché i soci di cooperative agricole che rinnovano o ricostituiscono il meieto nella sola Valsugana a seguito di moria e/o estirpazione dovuta ad Apple proliferation che interessa una quantità di piante infette di almeno il 10% nel singolo appezzamento”;
- e) Al Punto 5 (Criteri di ammissibilità), lettera h), le parole: “a seguito di gravi fenomeni di moria” sono sostituite dalle parole: “a seguito di fenomeni di moria del melo”;
- f) Al Punto 5 (Criteri di ammissibilità), lettera k), le parole: “2.000,00 Euro” sono sostituite dalle parole: “1.600,00 Euro”; dopo le parole: “colpiti da moria” sono aggiunte le parole: “o dalla fitoplasmosi denominata *Apple proliferation*”;
- g) Al Punto 5 (Criteri di ammissibilità), lettera l), dopo le parole: “a seguito di moria” sono inserite le parole: “e/o estirpazione dovuta ad Apple proliferation in zone diverse dalla Valle di Non e Valle di Sole”;
- h) Al Punto 6 (Graduazioni delle agevolazioni e limiti di spesa), la lettera b) è sostituita dalla seguente: “La spesa massima ammessa alle agevolazioni è calcolata secondo i parametri esposti alla precedente lettera a). L’entità del contributo provinciale in conto capitale è pari al 35% della spesa ammessa. La percentuale è elevata al 45% nel caso di rinnovo di impianti di Golden delicious con altre varietà, proposti in zone con altitudine inferiore ai 350 metri s.l.m. o ai 600 metri s.l.m. in Valle di Non e di Sole. Nelle Valli di Non e di Sole il rinnovo di impianti di Golden delicious con la medesima varietà, effettuato ad un altitudine superiore ai 600 metri s.l.m., beneficia di una percentuale di intervento del 30%; il medesimo intervento realizzato sostituendo la varietà Golden delicious con altre varietà beneficia del 40%. Per i reimpianti conseguenti all’estirpazione di piante affette da moria o a seguito di calamità atmosferiche è prevista la percentuale del 50%. Per la ricostruzione dell’impianto di reti antigrandine danneggiato da calamità atmosferiche è prevista la percentuale del 50%. Per i reimpianti conseguenti all’estirpazione di piante con età inferiore ai 25 anni affette dalla fitoplasmosi denominata *Apple proliferation* (scopazzi del melo) realizzati in zone diverse dalla Valle di Non e Valle di Sole che interessa una quantità di piante infette di almeno il 10%, certificata dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige o da liberi

professionisti abilitati, è prevista la percentuale del 50%. La percentuale del 50% è prevista anche per i nuovi impianti ed i rinnovi di frutteti coltivati con metodo biologico.”;

- i) Al Punto 8 (Documentazione da allegare alla domanda), nel quarto trattino, le parole: “e/o per fitopatie certificate” sono eliminate;
2. Di modificare i criteri attuativi dell’articolo 46, comma 3 della l.p. 4/2003 approvati con la propria deliberazione n. 3047 del 30 dicembre 2011 come segue:
 - a) al Punto 3 (Criteri di ammissibilità per i nuovi impianti di melo), lettera a), dopo le parole “Golden delicious” è inserito il segno “(*)”;
 - b) al Punto 3 (Criteri di ammissibilità per i nuovi impianti di melo), lettera a), dopo il trattino con la parola: “Gala” è inserito un ulteriore trattino con le parole: “Granny Smith”;
 - c) al Punto 3 (Criteri di ammissibilità per i nuovi impianti di melo), lettera a), viene inserita la seguente nota con l’asterisco, contenente un “Ulteriore criterio riguardante la varietà Golden delicious: Sotto i 600 metri s.l.m. la Golden delicious è inammissibile. Si deroga per le aziende con una superficie investita a Golden pari o inferiore al 25% della superficie frutticola aziendale”;
 - d) Al Punto 4 (Criteri di ammissibilità), lettera f), le parole: “a seguito di gravi fenomeni di moria” sono sostituite dalle parole: “a seguito di fenomeni di moria del melo”;
 - e) Al Punto 4 (Criteri di ammissibilità), lettera i), dopo le parole. “colpiti da moria” sono aggiunte le parole: “o dalla fitoplasmosi denominata *Apple proliferation*”;
 - f) Al Punto 4 (Criteri di ammissibilità), la lettera j) è sostituita dalla seguente: “Nel caso di ricostituzione di un meieto a seguito di moria o fitoplasmosi denominata *Apple proliferation* in zone diverse dalla Valle di Non e Valle di Sole sono ammissibili rinnovi di porzioni di filari per un numero minimo di 300 piante infette per azienda, corrispondenti ad almeno il 10% delle piante del singolo appezzamento. Non sono ammesse sostituzioni di singole piante”;
 - g) Al Punto 6 (Graduazioni delle agevolazioni e limiti di spesa), la lettera c) è sostituita dalla seguente: “L’entità del contributo provinciale in conto capitale è pari al 35% della spesa ammessa. La percentuale è elevata al 45% nel caso di rinnovo di impianti di Golden delicious con altre varietà, proposti in zone con altitudine inferiore ai 350 metri s.l.m. o ai 600 metri s.l.m. in Valle di Non e di Sole. Nelle Valli di Non e di Sole il rinnovo di impianti di Golden delicious con la medesima varietà, effettuato ad un altitudine superiore ai 600 metri s.l.m., beneficia di una percentuale di intervento del 30%; il medesimo intervento realizzato sostituendo la varietà Golden delicious con altre varietà beneficia del 40%. Per i reimpianti conseguenti all’estirpazione di piante affette da moria o a seguito di calamità atmosferiche è prevista la percentuale del 50%. Per i reimpianti conseguenti all’estirpazione di piante con età inferiore ai 25 anni affette dalla fitoplasmosi denominata *Apple proliferation* (scopazzi del melo) realizzati in zone diverse dalla Valle di

Non e valle di Sole che interessa una quantità di piante infette di almeno il 10%, certificata dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige o da liberi professionisti abilitati, è prevista la percentuale del 50%. La percentuale del 50% è prevista anche per i nuovi impianti ed i rinnovi di frutteti coltivati con metodo biologico.”;

h) Al Punto 7 (Documentazione da allegare alla domanda), lettera d), le parole: “e/o per fitopatie certificate” sono eliminate;

3. Di precisare che le modifiche di cui ai precedenti punti 1 e 2 si applicano alle domande presentate a partire dal 1 gennaio 2013;

4. Di dare atto che con successiva deliberazione si provvederà a ripartire i fondi disponibili sui capitoli 500550 e 500600 dello stato di previsione della spesa per gli anni a partire dal 2013;

5. di approvare i testi coordinati dei criteri di cui alle deliberazioni n. 3046 e 3047 del 30 dicembre 2011 con le modifiche indicate nei punti 1 e 2, come risultanti dagli allegati A e B costituenti parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della PAT.

LMO

Allegato parte integrante

Allegato A: deliberazione n. 3046 del 30.12.2011 e s.m. ed i.: TESTO COORDINATO

Allegato A - Deliberazione n. 3046 del 30 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni:

TESTO COORDINATO

1. BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente provvedimento, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e b) della L.p. n. 4/2003 e cioè le imprese agricole singole e associate, iscritte nella Sezione speciale per le imprese agricole del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e i soggetti non iscritti purchè abbiano presentato presso l'Amministrazione una domanda di Premio d'insediamento per i giovani agricoltori.

2. TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di agevolazione possono essere presentate dal conduttore dell'azienda o dal suo legale rappresentante dal 01 gennaio al 30 aprile di ogni anno per i rinnovi e i nuovi impianti realizzati nell'anno in corso e dal 01 maggio al 31 dicembre di ogni anno per i rinnovi e i nuovi impianti che saranno realizzati nell'anno successivo.

Il titolare della domanda di contributo, o suo delegato, deve presentarsi presso gli uffici di competenza per territorio del Servizio Agricoltura, con la domanda di contributo completa della documentazione prevista dal successivo Punto 8. La domanda sarà esaminata dal funzionario incaricato il quale verificherà i criteri di ammissibilità e la completezza della documentazione. La domanda, se completa, sarà protocollata e ammessa a finanziamento, ferma restando la verifica sulla disponibilità delle risorse.

Le domande sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili nei limiti delle somme messe a disposizione dalla Giunta.

E' possibile la presentazione di due domande nello stesso anno solare purchè la seconda domanda sia riferita a programmi di rinnovi o nuovi impianti relativi all'anno successivo.

I termini del procedimento sono fissati in 30 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda. Entro detto termine sarà predisposto il verbale di accertamento iniziale tecnico amministrativo da parte del funzionario incaricato del Servizio Agricoltura ed adottata la determinazione del Dirigente con la quale viene concesso il contributo.

3. FASCICOLO AZIENDALE

Per l'istruttoria delle domande verranno utilizzati i dati e la situazione particellare dell'azienda come risultanti dai fascicoli aziendali di cui al DPR 503/1999 Il fascicolo aziendale dovrà essere costituito e/o aggiornato prima della presentazione della domanda di agevolazione.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' PER GLI IMPIANTI DI MELO

a) Varietà di melo ammissibili per la Valle di Non e la Valle di Sole:

- Golden delicious (*)
- Fuji
- Gala
- Granny Smith
- Morgenduft
- Red delicious
- Renetta
- Pinova e suoi mutanti
- Varietà resistenti

(*). Ulteriore criterio riguardante la varietà Golden delicious:

Sotto i 600 metri s.l.m. la Golden delicious è inammissibile. Si deroga per le aziende con una superficie investita a Golden pari o inferiore al 25% della superficie frutticola aziendale.

b) Varietà di melo ammissibili per le altre zone:

- Fuji
- Gala
- Granny Smith
- Morgenduft
- Red delicious
- Modi
- Pinova e suoi mutanti
- Cripps pink
- Renetta
- Golden delicious (*)
- Varietà resistenti
- Braeburn

(*). Ulteriore criterio riguardante la varietà Golden delicious:

Sotto i 350 metri s.l.m. la Golden delicious è inammissibile. Si deroga per le aziende con una superficie investita a Golden pari o inferiore al 25% della superficie frutticola aziendale.

5. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

- a) Sono ammissibili alle agevolazioni i rinnovi ed i nuovi impianti di asparago e arbustive di durata non inferiore a cinque anni ed i rinnovi di impianti frutticoli di durata non inferiore ai 10 anni. Sono ammissibili alle agevolazioni i rinnovi ed i nuovi impianti di asparago, melo, pero, pesco, susino, albicocco, castagno, noce, ciliegio, actinidia, lampone, mirtillo, ribes e mora. Non sono ammissibili i nuovi impianti di melo, pero e pesco, fatti salvi quelli in coltivazione biologica. Non si considerano nuovi impianti quelli realizzati in sostituzione di superfici viticole impiantate – a seguito di diritti di impianto o di reimpianto – nelle zone di fondovalle (con altezza inferiore a 350 m s.l.m.) e precedentemente coltivate a frutteto.
- b) Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per la ricostruzione dell'impianto antigrandine danneggiato da calamità atmosferiche.
- c) Non sono ammissibili domande per l'impianto di colture arboree ed arbustive, presentate da soci di cooperative o di associazioni di produttori che commercializzano la specie richiesta; tali domande sono invece ammissibili se le predette cooperative o associazioni non intendano presentare per la medesima annata una richiesta per la stessa specie vegetale ai sensi dell'art. 46, 3° comma, della L.P. 4/2003. Derogano a tale norma i soci di cooperative agricole che ripristinano l'impianto antigrandine ed il frutteto danneggiati da calamità atmosferiche, nonché i soci di cooperative agricole che rinnovano o ricostituiscono il meieto nella sola Valsugana a seguito di moria e/o estirpazione dovuta ad Apple proliferation che interessa una quantità di piante infette di almeno il 10% nel singolo appezzamento. In questo caso il socio presenterà domanda sull'articolo 46, 1° comma, della L.P. 4/2003 anche per le altre pp. ff oggetto di rinnovo o nuovo impianto non soggette a calamità.
- d) Relativamente agli impianti ed i reimpianti sono ammissibili unicamente le spese relative all'acquisto del materiale vegetale. Nel caso di rinnovo di frutteti a seguito di calamità atmosferica sono ammissibili le spese del materiale necessario per la ricostruzione dell'impianto di reti antigrandine danneggiato.
- e) Sono ammissibili spese per nuovi impianti o per rinnovi purché realizzati da aziende che abbiano ottemperato alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Fitosanitario provinciale relativamente ai decreti di lotta obbligatoria fitopatologica secondo la normativa vigente.
- f) Non sono ammissibili a contributo i semplici interventi di sostituzione, cioè reimpianti di impianti arborei e arbustivi a fine ciclo vitale. Si considerano a fine ciclo vitale tutti gli impianti con età superiore ai 25 anni.
- g) Non sono considerati investimenti di sostituzione la riconversione varietale mediante reimpianti, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura. Nel caso di rinnovo con la medesima varietà estirpata non viene considerato intervento di sostituzione la modifica del portainnesto o del sesto d'impianto o del sistema di allevamento.
- h) Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione – e derogano dagli obblighi previsti dall'art. 6 della l.p. 4/2003 - la ricostituzione di colture estirpate, anche a fine ciclo:

- in applicazione della lotta obbligatoria per fitopatie dichiarate dalla Fondazione Edmund Mach di S. Michele all'Adige o da liberi professionisti abilitati ;
 - a seguito di fenomeni di moria del melo di conclamata gravità, dichiarate dalla Fondazione Edmund Mach di S. Michele all'Adige
 - a seguito di calamità atmosferiche, i cui danni siano documentati da fotografie o dalla perizia di danno.
- i) Non sono ammessi impianti con specie di durata inferiore a 5 anni, né sono ammesse coltivazioni fuori suolo. Non sono ammessi impianti con densità di piante superiore a quella riportata dalle norme tecniche previste dai disciplinari di produzione integrata;
- j) Gli impianti dovranno presentare le caratteristiche tecniche contemplate nei disciplinari di produzione integrata, ove esistono, o comunque realizzati secondo i criteri della buona tecnica colturale.
- k) Il limite di spesa minimo ammissibile è fissato in 1.600,00 Euro, ridotto a 500,00 Euro per le spese relative a colture di asparago. Nell'ambito dei suddetti limiti la superficie minima ammissibile per ciascuna specie non può essere inferiore a 500 mq per colture di piccoli frutti e asparago, 1000 mq per la ricostituzione di meleti colpiti da moria o dalla fitoplasmosi denominata *Apple proliferation* (corrispondenti ad un minimo di 300 piante) o in caso di calamità e per colture legnose diverse dal melo e 2000 mq per il melo.
- l) Nel caso di ricostituzione di un meleto a seguito di moria e/o estirpazione dovuta ad *Apple proliferation* in zone diverse dalla Valle di Non e Valle di Sole sono ammissibili rinnovi di porzioni di filari per un numero minimo di 300 piante per azienda con una moria di almeno il 10% delle piante del singolo appezzamento. Non sono ammesse sostituzioni di singole piante.
- m) La superficie d'impianto è determinata, nei limiti della superficie delle particelle interessate, dal sesto d'impianto per il numero delle piante poste a dimora più eventuali tare nella misura massima del 10% per impianti a fila singola e del 30% per impianti tipo ritocchino (ad "aiuola").
- n) Sono ammissibili, in applicazione dell'art. 18 del reg. CE n. 1857/2006, le sole iniziative realizzate dopo il provvedimento di concessione dell'aiuto da parte del Servizio competente.

6. GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E LIMITI DI SPESA

- a) Il limite massimo di spesa ammissibile è fissato per il materiale vegetale a:
- 1,6 €/mq per melo, mirtillo e lampone;
 - 1,2 €/mq per ciliegio;
 - 1,0 €/mq per albicocco, actinidia, pero, pesco, susino, asparago;
 - 0,8 €/mq mora e ribes;
 - 0,2 €/mq per castagno e per il noce;
 - 1,0 €/mq per il materiale necessario al rifacimento dell'impianto di reti antigrandine danneggiato da calamità atmosferiche, aumentato di 0,3 €/mq nel caso di posa con ditte specializzate;

- b) La spesa massima ammessa alle agevolazioni è calcolata secondo i parametri esposti alla precedente lettera a). L'entità del contributo provinciale in conto capitale è pari al 35% della spesa ammessa. La percentuale è elevata al 45% nel caso di rinnovo di impianti di Golden delicious con altre varietà, proposti in zone con altitudine inferiore ai 350 metri s.l.m. o ai 600 metri s.l.m. in Valle di Non e di Sole. Nelle Valli di Non e di Sole il rinnovo di impianti di Golden delicious con la medesima varietà, effettuato ad un altitudine superiore ai 600 metri s.l.m., beneficia di una percentuale di intervento del 30%; il medesimo intervento realizzato sostituendo la varietà Golden delicious con altre varietà beneficia del 40%. Per i reimpianti conseguenti all'estirpazione di piante affette da moria o a seguito di calamità atmosferiche è prevista la percentuale del 50%. Per la ricostruzione dell'impianto di reti antigrandine danneggiato da calamità atmosferiche è prevista la percentuale del 50%. Per i reimpianti conseguenti all'estirpazione di piante con età inferiore ai 25 anni affette dalla fitoplasmosi denominata *Apple proliferation* (scopazzi del melo) realizzati in zone diverse dalla Valle di Non e Valle di Sole che interessa una quantità di piante infette di almeno il 10%, certificata dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige o da liberi professionisti abilitati, è prevista la percentuale del 50%. La percentuale del 50% è prevista anche per i nuovi impianti ed i rinnovi di frutteti coltivati con metodo biologico.
- c) Se nel corso dell'iter istruttorio della domanda si dovesse verificare la cessazione nella conduzione dell'impresa è ammesso il subentro nella domanda di un nuovo soggetto avente gli stessi requisiti previa specifica richiesta debitamente motivata. Per la verifica della cessazione si fa riferimento alla cancellazione dalla sezione speciale degli imprenditori agricoli o coltivatori diretti del registro delle imprese di cui alla L. 29/12/1993 n. 580. Tali verifiche saranno effettuate d'ufficio dal Servizio competente.

7. ORDINE DI PRIORITA'

Le domande sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili nei limiti delle somme messe a disposizione dalla Giunta.

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati:

- un preventivo di spesa firmato dal richiedente, per l'impianto del frutteto, completo nel caso di calamità, della spesa per il rifacimento dell'impianto di reti antigrandine ed una relazione, a firma del richiedente, con la descrizione della situazione delle particelle oggetto di intervento, la motivazione della realizzazione del nuovo impianto e la descrizione dettagliata dell'impianto e della sua ubicazione. Nel caso di calamità la relazione sarà integrata con la descrizione particolareggiata del danno subito e dell'impianto di rete antigrandine che si intende ricostruire;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo d'uso dei terreni per una durata di almeno dieci anni, ridotta a cinque per le colture arbustive e asparago, a partire dall'anno di presentazione della

domanda, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro. Per le colture su terreni di proprietà della P.A.T. o di altri Enti pubblici costituisce titolo idoneo anche il contratto di concessione di durata di almeno 5 anni a partire dall'anno di presentazione della domanda. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario a realizzare l'impianto o il reimpianto. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 in materia di patti agrari;

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto di quanto previsto dal precedente Punto 5, Punto e) relativamente ai decreti di lotta obbligatoria fitosanitaria, secondo la normativa vigente;
- nei casi di moria delle piante: Dichiarazione rilasciata dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige;
- in presenza di fitopatie certificate in applicazione di decreti di lotta obbligatoria: Dichiarazione rilasciata da un libero professionista abilitato o dichiarazione rilasciata dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige;
- nel caso di calamità atmosferiche: fotografie relative al danno verificatosi sulle particelle oggetto dell'intervento e/o copia della perizia di danno;
- dichiarazione del Presidente della Cooperativa attestante l'intenzione di non presentare domanda nella stessa annata per la medesima specie vegetale;
- nel caso di domanda di socio di cooperativa agricola: una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di non aver presentato domanda per l'acquisto del materiale vegetale presso la cooperativa di appartenenza.

Le mappe relative alle particelle oggetto di intervento saranno acquisite d'ufficio tramite i sistemi informativi dell'Amministrazione.

9. TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

Il beneficiario del contributo, o suo delegato, dovrà presentare la domanda di liquidazione completa della documentazione prevista dal successivo Punto 10.

La domanda sarà esaminata dal funzionario incaricato il quale verificherà la completezza della documentazione e la presenza delle fatture regolarmente quietanzate. La domanda, se completa, sarà protocollata.

Entro 30 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda di liquidazione sarà predisposto il verbale di liquidazione finale e liquidato quanto spettante al beneficiario, calcolato sulla base della spesa sostenuta attestata dalle fatture e nel limite massimo ammesso in sede di concessione del contributo.

10. DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE

La documentazione da produrre per la liquidazione dell'agevolazione è la seguente:

- domanda di liquidazione del contributo compilata dal richiedente;
- fatture quietanzate in originale riportanti il dettaglio del materiale vegetale acquistato nonché del materiale acquistato per il rifacimento dell'impianto antigrandine e della posa dell'impianto antigrandine da parte di ditte specializzate (le specificazioni sopra indicate possono eventualmente essere contenute nel documento di trasporto), o copia delle stesse con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesta la conformità all'originale;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il materiale, riportato nelle fatture allegate alla domanda, è stato utilizzato per l'impianto posto sulla particella (indicare numero e comune catastale) e che il materiale vegetale non è stato utilizzato per investimenti di sostituzione, oppure che è stato utilizzato per la ricostituzione di colture estirpate in applicazione di programmi di lotta obbligatoria o di riconversione varietale o comunque che gli impianti non sono stati realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura. Nel caso di calamità va inoltre dichiarato il risarcimento avuto dall'assicurazione per i danni subiti dal frutteto e dall'impianto di rete antigrandine.
- eventuale comunicazione del richiedente dove risultino varianti rispetto all'impianto preventivato proposto in sede di domanda iniziale (ad esempio, un cambio del sesto d'impianto).

11. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Il funzionario incaricato del Servizio Agricoltura dovrà verificare, prima della predisposizione del verbale di liquidazione finale, i parametri tecnici relativi agli impianti.

12. MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.p. n. 4/2003, relativamente alla durata del vincolo di mantenimento dell'iniziativa finanziata, è previsto su un campione pari al 10% degli interventi soggetti a vincolo.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive verrà effettuato, una volta all'anno, su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla deliberazione n. 2960 del 23/12/2010.

13. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

La rendicontazione della spesa sostenuta per gli acquisti dovrà essere effettuata entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione per le domande presentate entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, entro 1 anno dalla data del provvedimento di concessione per le domande presentate dopo il 30 aprile dell'anno di riferimento. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione attestante l'esecuzione degli acquisti.

Per quanto riguarda le proroghe ai termini per la realizzazione delle iniziative, l'eventuale mancata osservanza dei termini e quanto non dettagliato nel presente

provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni

14. REVOCHE E RECUPERI

Con riferimento alle eventuali revoche con recupero di somme erogate al beneficiario derivanti dall'applicazione dei sopra citati Punti 12 e 13, si precisa che le somme che il beneficiario dovrà restituire saranno maggiorate degli interessi conteggiati al tasso legale di interesse vigente alla data di adozione del provvedimento di revoca, a partire dalla data di quietanza del mandato di pagamento fino alla data di effettivo rimborso.

Allegato parte integrante

Allegato B: deliberazione n. 3047 del 30.12.2011 e s.m. ed i.: TESTO COORDINATO

Allegato B - Deliberazione n. 3047 del 30 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni:

TESTO COORDINATO

1. BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente provvedimento i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), della L.p. n. 4/2003 di seguito specificati:

- le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della Provincia Autonoma di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e s.m.i (Vigilanza sulle cooperative) e le associazioni agrarie comunque denominate purchè legalmente riconosciute;
- le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia;

Requisito fondamentale è il fatto che i soci delle sopra citate cooperative e associazioni di produttori siano conduttori di aziende agricole con impianti frutticoli da rinnovare o da impiantare ex novo, situati in provincia di Trento. Gli imprenditori soci devono inoltre essere iscritte nella Sezione speciale per le imprese agricole del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; sono ammessi anche soggetti non iscritti purchè abbiano presentato presso l'Amministrazione una domanda di Premio d'insediamento per i giovani agricoltori.

2. TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di agevolazione possono essere presentate dal legale rappresentante o suo delegato dal 01 gennaio al 30 aprile di ogni anno per i rinnovi e i nuovi impianti realizzati nell'anno in corso, dal 01 maggio al 31 dicembre di ogni anno per i rinnovi e i nuovi impianti che saranno realizzati nell'anno successivo.

Il legale rappresentante, o suo delegato, dovrà presentarsi presso gli uffici di competenza del Servizio Agricoltura, con la domanda di contributo completa della documentazione prevista dal successivo Punto 7. La domanda sarà esaminata dal funzionario incaricato il quale verificherà la completezza della documentazione. La domanda, se completa, sarà protocollata.

I termini del procedimento sono fissati in 45 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda. Entro detto termine sarà predisposto il verbale di accertamento iniziale tecnico amministrativo da parte del funzionario incaricato del Servizio Agricoltura ed adottata la determinazione del Dirigente con la quale viene concesso il contributo.

E' possibile la presentazione di due domande nello stesso anno solare purchè la seconda domanda sia riferita a programmi di rinnovi o nuovi impianti relativi all'anno successivo.

3. CRITERI DI AMMISSIBILITA' PER I NUOVI IMPIANTI DI MELO

a) Varietà ammissibili per la Valle di Non e la Valle di Sole:

- Golden delicious (*)
- Fuji
- Gala
- Granny Smith
- Morgenduft
- Red delicious
- Renetta
- Pinova e suoi mutanti
- Varietà resistenti

(*) Ulteriore criterio riguardante la sola varietà Golden delicious:

Sotto i 600 metri s.l.m. la Golden delicious è inammissibile. Si deroga per le aziende con una superficie investita a Golden pari o inferiore al 25% della superficie frutticola aziendale.

b) Varietà ammissibili per le altre zone:

- Fuji
- Gala
- Granny Smith
- Morgenduft
- Red delicious
- Modi
- Pinova e suoi mutanti
- Cripps pink
- Renetta
- Golden delicious (*)
- Varietà resistenti
- Braeburn

(*) Ulteriore criterio riguardante la sola varietà Golden delicious:

Sotto i 350 metri s.l.m. la Golden delicious è inammissibile. Si deroga per le aziende con una superficie investita a Golden pari o inferiore al 25% della superficie frutticola aziendale.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

a) Sono ammissibili alle agevolazioni i rinnovi ed i nuovi impianti di asparago e arbustive di durata non inferiore a cinque anni ed i rinnovi di impianti frutticoli di durata non inferiore ai 10 anni. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative rientranti nei programmi di nuovi impianti o di rinnovo degli impianti di asparago, melo, pero, pesco, susino, albicocco, ciliegio, actinidia, castagno, noce, lampone, mirtillo, ribes e mora. Non sono ammessi nuovi impianti di melo, pero e pesco, fatti salvi quelli in coltivazione biologica. Non si considerano nuovi impianti quelli realizzati in sostituzione di superfici viticole impiantate – a seguito di diritti di impianto o di reimpianto – nelle zone di fondovalle (con altezza inferiore a 350 m s.l.m.) e precedentemente coltivate a frutteto.

- b) Le pp. ff. interessate dal Programma devono essere coltivate dai soci degli organismi di cui al precedente punto 1 “Beneficiari”. I dati relativi a tali pp. ff. devono trovare conferma nel catasto frutticolo giacente presso l’organismo associativo.
- c) Sono ammissibili le spese per l’acquisto e per la posa in opera del materiale vivaistico necessario al nuovo impianto o al reimpianto.
- d) Non sono ammissibili aiuti per semplici interventi di sostituzione, cioè reimpianti di impianti arborei e arbustivi a fine ciclo vitale. Si considerano a fine ciclo vitale tutti gli impianti con età superiore ai 25 anni.
- e) Non sono considerati investimenti di sostituzione la riconversione varietale mediante reimpianti, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura. Non sono altresì considerati interventi di sostituzione i rinnovi con la medesima varietà estirpata se vi è una modifica del portainnesto o del sesto d’impianto o del sistema di allevamento.
- f) Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione – e derogano dagli obblighi previsti dall’art. 6 della l.p. 4/2003 - la ricostituzione di colture estirpate, anche a fine ciclo:
- in applicazione della lotta obbligatoria per fitopatie dichiarate dalla Fondazione Edmund Mach di S. Michele all’Adige o da liberi professionisti abilitati ;
 - a seguito di fenomeni di moria del melo di conclamata gravità, dichiarate dalla Fondazione Edmund Mach di S. Michele all’Adige
 - a seguito di calamità atmosferiche i cui danni siano documentati da fotografie o dalla perizia di danno.
- g) Non sono ammessi impianti con specie di durata inferiore a 5 anni, né sono ammesse coltivazioni fuori suolo. Non sono ammessi impianti con densità di piante superiore a quella riportata dalle norme tecniche previste dai disciplinari di produzione integrata;
- h) Gli impianti dovranno presentare le caratteristiche tecniche contemplate nei disciplinari di produzione integrata, ove esistono, o comunque realizzati secondo i criteri della buona tecnica colturale.
- i) La superficie minima ammissibile per ciascun socio aderente al programma non può essere inferiore a 2000 mq per il melo, a 1000 mq per la ricostituzione di meleti colpiti da moria o dalla fitoplasmosi denominata *Apple proliferation* (corrispondenti ad un minimo di 300 piante) o in caso di calamità e per le altre colture arboree e a 500 mq per colture arbustive di piccoli frutti e asparago.
- j) Nel caso di ricostituzione di un meletto a seguito di moria o fitoplasmosi denominata *Apple proliferation* in zone diverse dalla Valle di Non e Valle di Sole sono ammissibili rinnovi di porzioni di filari per un numero minimo di 300 piante infette per azienda corrispondenti ad almeno il 10% delle piante del singolo appezzamento. Non sono ammesse sostituzioni di singole piante.
- k) Sono ammissibili, in applicazione dell’art. 18 del reg. CE n. 1857/2006, le sole iniziative realizzate dopo il provvedimento di concessione dell’aiuto da parte del Servizio competente.
- l) Sono ammissibili spese per nuovi impianti o per rinnovi purché realizzati da aziende che abbiano ottemperato alle prescrizioni impartite dall’Ufficio Fitosanitario provinciale relativamente ai decreti di lotta obbligatoria fitopatologica secondo la normativa vigente.

5. PRIORITA’

Le domande sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili nei limiti delle somme messe a disposizione dalla Giunta.

6. GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E LIMITI DI SPESA

- a) Ai fini della determinazione del contributo spettante, la spesa ammessa è definita forfaitariamente come di seguito riportato:
- 1,6 €/mq per melo, mirtillo e lampone;
 - 1,2 €/mq per ciliegio;
 - 1,0 €/mq per albicocco, actinidia, pero, pesco, susino, asparago;
 - 0,8 €/mq mora e ribes;
 - 0,2 €/mq per castagno e per il noce
- Gli importi forfaitari sono stati determinati a seguito dell'analisi dei costi di acquisto del materiale vegetale.
- b) La superficie d'impianto è determinata, nei limiti della superficie catastale delle particelle interessate, dal sesto d'impianto per il numero delle piante poste a dimora più eventuali tare nella misura massima del 10% per impianti a fila singola e del 30% per impianti tipo ritocchino (ad "aiuola").
- c) L'entità del contributo provinciale in conto capitale è pari al 35% della spesa ammessa. La percentuale è elevata al 45% nel caso di rinnovo di impianti di Golden delicious con altre varietà, proposti in zone con altitudine inferiore ai 350 metri s.l.m. o ai 600 metri s.l.m. in Valle di Non e di Sole. Nelle Valli di Non e di Sole il rinnovo di impianti di Golden delicious con la medesima varietà, effettuato ad un altitudine superiore ai 600 metri s.l.m., beneficia di una percentuale di intervento del 30%; il medesimo intervento realizzato sostituendo la varietà Golden delicious con altre varietà beneficia del 40%. Per i reimpianti conseguenti all'estirpazione di piante affette da moria o a seguito di calamità atmosferiche è prevista la percentuale del 50%. Per i reimpianti conseguenti all'estirpazione di piante con età inferiore ai 25 anni affette dalla fitoplasmosi denominata *Apple proliferation* (scopazzi del melo) realizzati in zone diverse dalla Valle di Non e Valle di Sole che interessa una quantità di piante infette di almeno il 10%, certificata dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige o da liberi professionisti abilitati, è prevista la percentuale del 50%. La percentuale del 50% è prevista anche per i nuovi impianti ed i rinnovi di frutteti coltivati con metodo biologico.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) programma dei nuovi impianti e dei rinnovi, anche sulla base delle risultanze economiche relative all'ultimo triennio, contenente le seguenti indicazioni:
- gli obiettivi prefissi e rapporto varietale atteso;
 - la situazione degli impianti (superficie frutticola distinta per specie e varietà, rapporto varietale, età delle piante);
 - il programma dei rinnovi e/o dei nuovi impianti che si intendono effettuare nell'anno specificando le superfici e le cultivar da mettere a dimora;
 - situazione finale dell'iniziativa proposta;

- b) copia conforme all'originale del verbale di deliberazione di approvazione delle iniziative e autorizzazione alla presentazione della domanda di finanziamento;
- c) un elenco dei frutticoltori interessati, anche su supporto informatico, che, oltre alla spesa prevista, dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto nella qualità di legale rappresentante della attesta la veridicità dei dati relativi ai soci in elenco e degli altri dati sopra riportati". Nell'elenco e per ciascun frutticoltore interessato al rinnovo e/o al nuovo impianto dovranno essere fornite le seguenti indicazioni: nome e cognome, residenza, codice fiscale, numero socio sul libro soci, numero REA, comune catastale, numero delle pp. ff. da rinnovare, altitudine sul livello del mare delle pp. ff., superficie catastale, superficie da rinnovare e/o da impiantare, motivazione dell'impianto (rinnovo varietale, presenza fitopatie, ecc.) tipo di impianto, varietà, eventuale portainnesto, numero delle piante, relativi sestri d'impianto e spesa prevista. Per ogni socio dovranno inoltre essere allegate le mappe (anche in copia fotostatica) in scala con indicate le pp. ff. da rinnovare e/o da impiantare e i dati identificativi dei soci;
- d) nei casi di moria delle piante: Dichiarazione rilasciata dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige;
- e) In presenza di fitopatie certificate in applicazione di decreti di lotta obbligatoria: Dichiarazione rilasciata da un libero professionista abilitato o Dichiarazione rilasciata dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige;
- f) nel caso di calamità atmosferiche: fotografie sul danno verificatosi sulle particelle oggetto dell'intervento e/o copia della perizia di danno.

8. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

La struttura competente effettua controlli amministrativi, ai fini della liquidazione finale, su tutte le domande di aiuto che comprendono:

- a) la verifica dei parametri tecnici relativi agli impianti;
- b) la verifica incrociata delle particelle dichiarate con i dati catastali;
- c) la verifica delle particelle già finanziate.

9. ANTICIPI

Possono essere concessi anticipi fino all'80% del contributo concesso, previa presentazione della domanda e di idonee garanzie (di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni) a favore della Provincia, per l'intero contributo erogabile.

10. TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

Il legale rappresentante della domanda di contributo, o suo delegato, per presentare la domanda di liquidazione dovrà presentarsi presso l'Ufficio di competenza del Servizio Agricoltura, con le modalità descritte al precedente Punto 2, con la domanda di liquidazione completa della documentazione prevista dal successivo Punto 11. La domanda sarà

esaminata dal funzionario incaricato il quale verificherà la completezza della documentazione. La domanda, se completa, sarà protocollata.

Entro 60 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda di liquidazione sarà predisposto il verbale di liquidazione finale ed erogato quanto spettante al beneficiario, calcolato sulla base della spesa sostenuta e nel limite massimo ammesso in sede di concessione del contributo. I tempi previsti per la liquidazione sono comprensivi dei controlli in loco di cui al successivo Punto 12.

11. DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE

La documentazione da produrre per la liquidazione del contributo è la seguente:

- a) Domanda di liquidazione del contributo compilata dal richiedente;
- b) Elenco consuntivo dei soci firmato dal legale rappresentante con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo dei dati riferiti alla situazione degli impianti effettivamente realizzati, identificati con i dati catastali e degli estremi delle fatture di acquisto del materiale vegetale con il corrispondente importo. Non sono in ogni caso ammessi finanziamenti a favore di particelle e di soci diversi da quelli indicati nell'elenco allegato alla domanda, fatti salvo il caso di subentro nella conduzione e di mero ed evidente errore materiale nell'indicazione delle particelle.
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal presidente degli organismi medesimi attestante l'avvenuto completamento dell'intervento, che le iniziative per cui si richiede la liquidazione del contributo sono state realizzate dopo il provvedimento di concessione e che per il materiale vegetale non sono state richieste e/o ottenute altre provvidenze pubbliche. Nella dichiarazione si deve inoltre attestare che il materiale vegetale non è stato utilizzato per investimenti di sostituzione, ossia che è stato utilizzato per la ricostituzione di colture estirpate in applicazione di programmi di lotta obbligatoria o di riconversione varietale o comunque che gli impianti non sono stati realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

12. CONTROLLI IN LOCO

- a) Prima della liquidazione finale e per ogni organismo associativo richiedente, il Servizio Agricoltura provvederà a sottoporre a controllo a campione almeno il 5% dei soci aderenti al Programma, verificando l'effettiva superficie d'impianto e controllando che gli impianti siano stati realizzati nel rispetto delle norme tecniche previste dai disciplinari di produzione integrata o secondo i criteri della buona tecnica colturale. Nel campione potranno rientrare soci che propongono impianti su particelle edificiali o con dati tecnici da verificare.
- b) Gli organismi associativi beneficiari dovranno presentare:
 - le fatture o altra documentazione relativa all'acquisto del materiale vegetale utilizzato nella realizzazione degli impianti dei soci rientranti nel campione sopra citato, oggetto di verifica in loco;
 - il catastino frutticolo aggiornato del socio;
 - documentazione atta a dimostrare che il nuovo impianto non sia stato effettuato a fine ciclo della coltura precedente.
- c) L'esito del controllo in loco deve essere riportato in apposito verbale di accertamento redatto sulla base del modello predisposto dall'Ufficio competente.

13. SANZIONI

- a) Nell'ambito del controllo a campione di cui al precedente Punto 12:
- qualora la documentazione richiesta all'atto del controllo non sia presente oppure non sia considerata conforme, l'importo spettante alla cooperativa o all'associazione di produttori è decurtato nella misura del 2,5%;
 - qualora siano accertati impianti realizzati in modo non conforme alle norme tecniche previste dai disciplinari di produzione integrata, gli stessi non sono conteggiati in sede di accertamento per la liquidazione finale del contributo ed è applicata una sanzione pari all'importo richiesto per lo stesso impianto;
 - qualora la superficie dichiarata in domanda superi la superficie accertata, l'aiuto viene liquidato sulla base della superficie accertata. Inoltre, qualora la differenza tra quanto dichiarato in domanda di liquidazione e quanto accertato in sede di controllo in loco, sia superiore a mq 2000 ed al 20% della superficie dichiarata, l'importo spettante alla cooperativa o all'associazione di produttori sarà decurtato della percentuale eccedente il 20%.
- b) Le sanzioni sopra riportate si applicano, anche in forma cumulata, fino al limite del 5% di decurtazione dell'importo spettante alla cooperativa o all'associazione di produttori.

14. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE.

- a) La rendicontazione della spesa sostenuta per gli acquisti dovrà essere effettuata entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione per le domande presentate entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, entro 1 anno dalla data del provvedimento di concessione per le domande presentate dopo il 30 aprile dell'anno di riferimento. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione attestante l'esecuzione degli acquisti.
- b) Per quanto riguarda le proroghe ai termini per la realizzazione delle iniziative, l'eventuale mancata osservanza dei termini e quanto non dettagliato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni

15. MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI

- a) Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 della L.P. 4/2003 a carico degli organismi associativi beneficiari è previsto su un campione pari al 5% delle domande finanziate. Il controllo è effettuato utilizzando le informazioni contenute nei catastini frutticoli di tutti i soggetti che hanno beneficiato delle agevolazioni previste dall'art. 46, 3° comma ed è in particolare diretto a verificare il mantenimento della destinazione d'uso delle superfici oggetto di finanziamento.
- b) Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive verrà effettuato, una volta all'anno, su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla deliberazione n. 2960 del 23/12/2010.

16. REVOCHE E RECUPERI

Con riferimento alle eventuali revoche con recupero di somme erogate al beneficiario derivanti dall'applicazione dei sopra citati Punti 13, 14 e 15, si precisa che le somme che il beneficiario dovrà restituire saranno maggiorate degli interessi conteggiati al tasso legale di interesse vigente alla data di adozione del provvedimento di revoca, a partire dalla data di quietanza del mandato di pagamento fino alla data di effettivo rimborso.